



ORDINANZA N. 2 DEL 14/02/2019
CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA
SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

OGGETTO: Chiusura al transito veicolare del "Ponte di Olina" sul Torrente Scoltenna in confine con il Comune di Pavullo n/F., gravemente danneggiato a seguito dell'ondata di maltempo di inizio Febbraio 2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- 1) L'ondata di maltempo di inizio Febbraio 2019 con la piena indotta nel Torrente Scoltenna, ha ulteriormente danneggiato il Ponte di Olina (comunemente detto anche "Ponte Vecchio di Olina"), manufatto storico in sasso risalente al XVI° Secolo, tuttora utilizzato anche per i collegamenti viari fra parti di territori posti nei Comuni di Pavullo n/F. e Montecreto;
- 2) Pur in attesa degli esiti dei sopralluoghi richiesti agli Enti competenti (Provincia, Protezione Civile, ecc.) ed in attesa di valutare le procedure da attivare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, si è rilevato che la situazione statica del manufatto appare sensibilmente peggiorata dall'erosione della piena, che mette in pericolo la tenuta di un basamento su cui poggia la struttura e che ha aggravato il quadro fessurativo del manufatto;
- 3) Che già in passato, in situazioni avverse di piene nel torrente e danneggiamenti al manufatto ed alle opere di difesa e regimazione idraulica, erano stati assunti dalle strutture comunali aventi competenza sulla viabilità pubblica, provvedimenti di limitazione al transito su Via Ponte di Olina all'altezza del ponte medesimo;

Considerato che a tutela della pubblica incolumità (in caso di crollo del ponte o di sue parti) e per limitare il possibile ulteriore aggravamento delle condizioni strutturali, si ritiene necessario l'interdizione al transito veicolare sul manufatto, con decorrenza immediata fino a nuove disposizioni e comunque fino al cessare delle attuali condizioni di pericolo ed urgenza, in esito anche di eventuali risultanze positive di ulteriori verifiche ed accertamenti tecnici;

Rilevata, inoltre, la contingibilità di tale situazione che non poteva essere prevista da parte della Pubblica Amministrazione in quanto generata da fatti accidentali;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto debbasi intervenire con urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità di chi transita



sul ponte ed a tutela del manufatto di rilevante interesse storico ed architettonico di che trattasi;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m. e i.;

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del citato art.54 del T.U. n. 267/2000 delle sull’Ordinamento degli Enti Locali e s.m. e i.;

ORDINA

Per la salvaguardia della pubblica incolumità:

- A) Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni e comunque fino alla cessazione delle attuali condizioni di contingibilità ed urgenza, l’istituzione del divieto di transito veicolare sul Ponte di Olina (“Ponte Vecchio di Olina”) posto sul Torrente Scoltenna in confine fra i Comuni di Pavullo n/F. e Montecreto.**
- B)** Di apporre in loco la segnaletica conseguente alla presente ordinanza.
- C)** Di inviare, per opportuna conoscenza, la presente all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Modena.
- D)** Di comunicare il contenuto della presente al confinante Comune di Pavullo n/F. ed agli altri Enti e strutture aventi competenza sul territorio e sul manufatto.

Demanda

– Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza e l’informazione agli utenti.

- Al Servizio Lavori Pubblici l’apposizione della segnaletica consequenziale al presente provvedimento.

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

Si notifici

mediante pubblicazione all’albo pretorio e l’apposizione della prescritta segnaletica.

Avverte altresì

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO

F.to Bonucchi Leandro